



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 99 DEL 22/12/2020

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI DAL 24 DICEMBRE 2020 AL 06 GENNAIO 2021

CONSIDERATO che:

- che durante il periodo delle festività di fine anno / Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- che una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone;
- che analogamente è esposto ai medesimi rischi l'ambiente che ci circonda;

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutto il territorio comunale ed in particolare in prossimità dei luoghi residenziali;

CONSIDERATO che, oltre alle persone, sia necessario provvedere alla tutela degli animali, domestici e non, particolarmente sensibili all'impatto dei botti e fuochi d'artificio, che spesso costituisce un vero e proprio trauma, si ritiene che l'utilizzo degli stessi si configuri come comportamento lesivo della salute degli animali;

RILEVATO altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

RITENUTO pertanto, necessario disciplinare l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli art. 650 e 703 del C.P.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno datato 5/8/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTI tutti i provvedimenti emanati dal governo italiano in materia di contrasto e contenimento della diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, dei quali si omette una elencazione in quanto evidenti a tutta la cittadinanza per evidente carattere emergenziale;

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

ORDINA

con decorrenza dalle ore **8,00** del **24 Dicembre 2020** fino alle ore **24,00** del **06 Gennaio 2021**, a tutela della salute e dell'incolumità degli animali e per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. il divieto, su tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti simili. La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7/bis del D.Lgs. n.267/2000, di importo compreso da 25,00 a 500,00 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della legge n.689/1981 e ss.mm.ii., e la successiva confisca, ai sensi dell'art.20, comma 5 della predetta legge, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte da altre fonti normative vigenti in materia.**

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- resa nota mediante avviso sul [sito internet del Comune di Montelabbate](#) e pubblicata sul relativo [Albo pretorio](#);
- notificata al Comando di Polizia Locale, ed al Comando Stazione Carabinieri di Montecchio per il controllo sull'osservanza del provvedimento;
- trasmessa al signor Prefetto di Pesaro-Urbino.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionato a norma di Legge;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);
- La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Cinzia Ferri

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005